



Oggetto: Contenzioso Farite Filippo /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Vincenzo Melita

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2130/23 tra le parti Farite Filippo /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 278/25 del 19/02/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 560,00 oltre a rivalutazione ed interessi per € 135,53, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 345,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 408,80 da distrarsi all'avv. Vincenzo Melita, come da conteggio allegato ed inviato dal legale stesso ed al pagamento delle spese di giudizio per € 200,00 oltre oneri di legge, nei confronti del Comune di Messina, per un totale di € 294,60 come da comunicazione allegata inviata dal legale del Comune, per un totale complessivo di € 1.398,93;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".


DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.398,93 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 278/25 del 19/02/25 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 695,53 in favore di Farite Filippo nato a Messina il 7/02/74 c.f. FRTFPP74B07F158E tramite bonifico sul c/c IBAN IT59Y 03296 01601 000066 246227 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 408,80 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Vincenzo Melita nato a Messina il 29/01/8070 c.f. MLTVCN80A29F158Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT60U 02008 16522 000105 900039 allo stesso intestato;

- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 294,60 come da conteggio allegato ed inviato dall'avv. Fortunata Grasso, mediante bonifico sul c/c della Tesoreria Comunale IBAN IT89N 02008 16511 000300 034781 intestato a Comune di Messina Ragioneria Generale Ufficio Entrate – Capitolo 511/10 indicando nella causale “Part. 209/23 Sentenza n.278/25 del G.d.P. di Messina – Rimborso spese legali
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MESSINA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Dr. Corrado GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n° 2130/2023 di R.G., promossa da:

Sig. FARITE FILIPPO, c.f. FRTFPP74B07F158E, residente in Messina ed ivi elettivamente domiciliato al 1.go Avignone n° is. 83, presso lo studio degli Avv.ti **Vincenzo MELITA**, c.f. MLTVCN80A29F158Y, e **Andrea CAUDO**, c.f. CDANDR70S18F158U, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da delega in atti

PARTE ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, p.Iva 01962420830, in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, corrente per la carica in Messina, elettivamente domiciliata in Messina alla via Università, n° 8, presso lo studio dall' Avv. **Pierfranco De Luca Manaò**, rappresentate e difeso dall'Avv. **Santo SPAGNOLO**, c.f. SPGSNT54B10C356R, come da delega in atti

PARTE CONVENUTA

E CONTRO

COMUNE DI MESSINA, c.f. 00080270838, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, p.zza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. **Fortunata GRASSO**, c.f. GRSFTN71H53F158W, come da delega in atti

TERZO CHIAMATO

* * *

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Che il Sig. Giudice di pace adito, reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, voglia:

- 1) In via preliminare, rigettare l'eccezione preliminare di presunta carenza di legittimazione passiva del CAS per le ragioni sopra spiegate;
- 2) Nel merito, ritenere e dichiarare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale

PEC

Tipo E-mail PEC
Da - - <avv.vincenzomelita@pec.giuffre.it>
A <autostradesiciliane@posta-cas.it>
Oggetto <santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it>
 Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

1957/05
eoASS 220360

Mercoledì 19-02-2025 17:07:21

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio:


- Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma>
- PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

depositominutasentenzasemplificata.pdf relata_notifica_sentenza.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Sin


Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
 Prot. 4496

del 20-02-2025 Sez. A



RG n. 2130/202

rappresentante pro-tempore, unico responsabile dell'incidente in questione;

Sentenza n. cronol. 2036/2025 del 19/02/2022

3) Ritenere e dichiarare, quindi, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuto al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura BMW 320 D tg. DS 299 CA, di proprietà del Sig. Farite Filippo, per le causali di cui in narrativa, in occasione del sinistro de quo;

4) Condannare, di conseguenza, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dell'attore della somma complessiva di € 967,83 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino al soddisfo, o in quell'altra maggiore o minore somma che il Sig. Giudice riterrà equa;

5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

PER PARTE CONVENUTA – C.A.S.

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:

In via preliminare:

- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane e disporre in conformità, con il favore delle spese.

Nel merito

- rigettare la domanda attore poiché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine ridurla al danno allegato, provato, effettivamente patito dall'attore ed eziologicamente riconducibile al sinistro de quo, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.;
- rigettare, comunque, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria e quella relativa a spese e compensi stragiudiziali e fermo tecnico;

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

PER PARTE CONVENUTA – COMUNE DI MESSINA

si chiede che il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, voglia accogliere le seguenti DOMANDE

- 1) Preliminariamente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Messina, dichiarando contestualmente l'estromissione dell'ente dal presente giudizio;
- 2) In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è giudizio si è verificato per fatto e colpa del conducente e, conseguentemente, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto nei confronti del Comune di Messina;
- 3) OMISSIONIS;
- 4) Condannare la parte soccombente alla rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite in favore dell'ente terzo chiamato in causa.

Sentenza n. cronol. 2036/2025 del 19/02/2025

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dallo art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, evocava il convenuto ente per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.

A sostegno della propria domanda, l'attore, deduceva che in data 10.12.2021 alle ore 11:10 circa, con la propria autovettura tg.DS299CA nel percorrere lo svincolo autostradale di 'Giostra' in uscita, prima di giungere alla rotatoria, a motivo di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, rovinava con la ruota anteriore sx, riportando danno come quantificati in domanda.

Attesa l'evidente responsabilità del proprietario del tratto di strada, l'attore formulava richiesta risarcitoria senza alcun riscontro, così da intraprendere l'odierno giudizio.

Si costituiva nel presente giudizio l'ente convenuto che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietaria del tratto stradale dove era avvenuto il sinistro per cui è causa, e, nel merito, contestando le avverse deduzioni in punto di *an* e di *quantum debeatur*, rassegnando le riportate conclusioni.

Vista l'eccezione preliminare sollevata dall'ente convenuto, questo Giudicante disponeva ed autorizzava l'attore ad integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Messina, di cui si asseriva la proprietà del tratto stradale dove avvenne il sinistro, che si costituiva in giudizio, eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietario dell'indicato tratto stradale e nel merito, contestando l'*an* e il *quantum debeatur*, rassegnando le conclusioni riportate.

Preliminarmente deve affrontarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CAS e dal Comune di Messina che, reciprocamente, si sono rimpallate la proprietà del tratto viario dove è avvenuto il sinistro.

Sul punto le avverse difese dei predetti enti hanno prodotto documentazione riguardanti la concessione, per il primo ente, della gestione, sviluppo e manutenzione relativamente allo svincolo autostradale 'Giostra' (Nota MIT DG strade n° 2446 del 09.03.2018 e del 02.09.2020) e per il secondo ente copia della nota prot. n° 0179129/2023 del 28.06.2023, verbale di consegna delle opere relative allo svincolo autostradale di Giostra dal Comune di Messina al CAS del 30.11.2016, nota del MIT prot. 10711/16 e di pubblicazione di articoli di giornale.

Ai fini della risoluzione della questione, assume rilevanza la nota del MIT prot. 10711/16 in cui viene esplicitamente detto “(...) si chiede a codesta Direzione Generale di attivarsi nei confronti del CAS affinché non solo sia acquisita la garanzia che i lavori affidati per l'adeguamento del viadotto Ritiro comprendano il completamento dello svincolo Giostra. (...) ma soprattutto sia

attribuita al CAS la titolarità dello svincolo Giostra e, quindi, anche la relativa gestione, attraverso la ridefinizione del limite di competenze del Concessionario comprendendo tutte le rampe del citato svincolo autostradale. (...) In conseguenza della formale attribuzione della titolarità dello svincolo Giostra al CAS e con particolare riferimento alla stretta correlazione tra gli appalti del viadotto Ritiro e dello svincolo Giostra, si potrebbero determinare le condizioni per l'individuazione della copertura finanziaria..." (pag. 3).

Tale nota sembra essere stata superata da quella n° 2446 del 09.03.2018 e del 02.09.2020, in cui viene, anche qui affermato che “le opere constituenti lo svincolo Giostra non sono comprese tra quelle affidate in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane, né il piano finanziario convenzionale né prevede la realizzazione. Pertanto, risulta incontestabile l'estraneità di detto svincolo al vigente rapporto di concessione del 27 novembre 2000”

Per dirimere la questione bisogna richiamare quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto del CAS che definisce le finalità e le funzioni dell'ente, ovvero quello di “completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il Consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata, nonché, più in generale, le finalità indicate nella convenzione sottoscritta con Anas s.p.a. in data 20 novembre 2000 e approvata con decreto interministeriale e le sue eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni”.

Alla luce di quanto richiamato, dunque il CAS è concessionario dell'intera tratta viaria autostradale attualmente esistente e di quella *in fieri*.

Se poi si passa ad esaminare il documento riassuntivo dei beni del patrimonio immobiliare, ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013, troviamo l'elenco delle tratte e dei caselli autostradali rispondenti alle tratte autostradali A18 e A20, in cui non risultano gli svincoli di ingresso/uscita di tali tratte.

Da tale indicazione, dunque, si palesa, così come dalla prodotta nota del MIT n° 2446/2018, che lo svincolo di Giostra, certamente non è di proprietà del CAS in quanto non affidato alla sua concessione, ma del Comune di Messina, trattandosi, come espresso nella predetta nota, di “opere non autostradali”, ovvero, come specificato nella nota prot. n° 20961/2020 del 02.09.2020, che “le competenze dello scrivente si imitano normativamente alle sole opere affidate in concessione a questo Consorzio. Orbene, si rimarca nuovamente che la Direzione Generale in indirizzo, con nota n. 5604 del 15.03.2018 (...) ha inequivocabilmente precisato che '... le opere constituenti lo svincolo di Giostra non sono comprese tra quelle affidate in concessione al Consorzio per le autostrade Siciliane né il piano finanziario convenzionale ne prevede la realizzazione'. Pertanto. Risulta incontestabilmente l'estraneità di detto svincolo al vigente rapporto di concessione del 27.11.2000”.

Va però precisato che la predetta nota, individua l'esclusione dalla concessione della "fascia di rispetto da considerarsi è ... omissis ... per metri 30 a partire dal limite esterno della suddetta rampa di svincolo", mentre il sinistro *de quo* viene indicato nel "km 11 dir. PA/ME", come attestato dalla Polstrada nel rapporto di danneggiamento prodotto in atti.

Polstrada che, raccogliendo le dichiarazioni del ricorrente nell'indicato rapporto di danneggiamento, indicano il lugo esatto del sinistro come dichiarato dal ricorrente, "all'interno della bretella poco prima di arrivare al v.le Giostra, andavo ad impattare col pneumatico ant. Six in una grossa buca presente sulla carreggiata" (rapp. pag. 2) e gli agenti constatano l'esistenza della "grossa buca al centro sx della corsia" provvedendo ad avvisare "personale del CAS che provvedeva a ripristinare l'anomalia stradale"2).

Proprio quest'ultima annotazione, consente di affermare che il punto in cui è avvenuto il sinistro *de quo*, è in concessione al CAS, ovvero è avvenuto oltre il limite dei "mt. 30" indicato dalla sopra ricordata nota n° 5604 del 15.03.2018, tanto che è lo stesso personale del CAS che interviene per ripristinare lo stato dei luoghi ed eleminare le buche riscontrate dalla Polstrada e su richiesta espressa degli agenti.

Ulteriore conferma della appartenenza alla gestione del CAS il tratto viario dello svincolo Giostra, si ricava dalle dichiarazioni del teste Amao Antonio, sulla cui attendibilità non è dato muovere alcuna censura, che, in qualità di dirigente del Dip. Servizi Tecnici del Comune di Messina, ha affermato: "Mi sono occupato della realizzazione dello svincolo "Giostra Nunizta" realizzato con finanziamenti ministeriali dal Comune e successivamente dato in consegna al CAS così da competere al tale ente la manutenzione ordinaria e straordinaria e da quel momento non ci siamo più occupati della cura della manutenzione dello svincolo. Confermo gli atti depositati dal Comune di Messina. Come utente ho visto sul posto personale, ma nulla risulta in relazione al Comune di Messina, né risulta alcuna richiesta del CAS relativamente all'esecuzione di interventi sul tratto stradale sopra indicato che io ricordi".

Alla luce di tali rilievi documentale, dichiarazioni testimoniali e attestazioni della Polstrada, deve rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata dal CAS in ordine alla lamentata carenza di legittimazione passiva, ed accoglierla in relazione al Comune di Messina che deve essere, così, estromesso dal presente giudizio.

Circa il merito della controversia, in punto di *an debeatur*. assume rilievo il sopra ricordato rapporto di danneggiamento redatto dalla Polstrada che riporta le dichiarazioni del ricorrente, in ordine alla dinamica del sinistro: "Il giorno 10.12.2021 percorrevo lo svincolo di Giostra in uscita proveniente da Villafranca verso le ore 11:10. Transitavo all'interno della bretella poco prima di arrivare al v.le Giostra, andavo ad impattare col pneumatico ant. six in una grossa buca presente sulla carreggiata. A seguito dell'urto alla rotonda mi fermavo e avvisavo la Polstrada" (rapp. pag.

2), buca di cui gli agenti constatavano l'esistenza menzionandola nel rapporto “grossa buca al centro sx della corsia...” (rapp. pag. 2).

I verbalizzanti hanno, quindi, proceduto a verificare i danni lamentati dal dichiarante, riscontrando sul veicolo tg. DS299CA “*pneumatico ant. Sx squarcia; cerchione lesionato; danni meccanici da accertare*” (rapp. pag. 2)

Tali rilievi e constatazioni effettuate dall'a.g., il cui valore probatorio gode di fede privilegiata ex art. 2700 Cod. Civ., fuga ogni possibile campo d'ombra sulla storicità del sinistro, sulle sue modalità di accadimento e, dunque, sulle responsabilità in capo al CAS.

Come più volte ha ricordato questo in analoghe decisioni, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ. statuisce che “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”.

La giurisprudenza ha, concordemente e costantemente, affermato che la disposizione normativa richiamata fissi il principio di una responsabilità di tipo rigorosamente oggettivo in capo ad un soggetto proprietario e/o possessore della cosa, a prescindere da ogni valutazione circa eventuali profili di colpa del responsabile, per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode della cosa che ha cagionato il danno verificatosi, obbligandolo a risarcire il danno causato.

Dunque, per il danneggiato è sufficiente provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, rimanendo del tutto estraneo alla struttura della previsione normativa il profilo del comportamento del custode che non potrà sottrarsi alla responsabilità dimostrando semplicemente di aver adottato le regole di diligenza e le cautele idonee ad impedire l'evento (cfr Cass. Civ. n° 1202 del 16/05/2017; Cass., 12 luglio 2006, n. 15779; n° 7805 del 27/03/2017; Cass. Civ., Sez. Un., n° 9449 del 10/05/2016; Cass. Civ. n° 21212 del 20/10/2015; n° 18317 del 18/09/2015; n° 25214 del 27/11/2014; n° 4446 del 25/02/2014; n° 15096 del 17/06/2016; n° 1769; del 08/02/2012; n° 11016 del 19/05/2011; n° 5910 del 11/03/2011; n° 8005 del 01/04/2010; n° 23939 del 12/11/2009; n° 20427 del 25/07/2008; n° 4279 del 19/02/2008; ed altre ancora).

Custode che, però, può superare tale presunzione, dando prova che l'evento dannoso è imputabile a caso fortuito, ovvero dovuto ad un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona, rendendo impossibile l'adempimento dell'obbligazione o il riconoscimento di responsabilità.

Tale esimente opera, quindi, laddove l'evento dannoso si è verificato:

- per un fattore esterno di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso;
- nel caso in cui il danno è prodotto direttamente dalla cosa in custodia, ma in conseguenza di un fattore esterno imprevedibile che abbia inciso sulla stessa.

In altri termini, l'esimente sopra richiamata opera tutte le volte che il caso fortuito è individuabile o in un evento naturalistico, quanto in un comportamento dello stesso danneggiato.

Sul punto è intervenuta ripetutamente la Suprema Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui “*(...) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito*” (Cass. Civ. n° 2483 del 01/02/2018).

Proprio in relazione al custode sempre la stessa giurisprudenza, ne individua il soggetto in colui che, di fatto, ha la disponibilità del bene, situazione che gli consente, pur in mancanza di uno specifico obbligo, di effettuare un efficace controllo e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

In definitiva, così come si ricava dalla giurisprudenza unanime e concorde, la responsabilità per i danni cagionati da cose ex art. 2051 Cod. Civ., ha un carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'inosservanza o meno di un obbligo di custodia.

Infatti, la norma sopra richiamata, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri.

Proprio in forza di tale principio, gli stessi Ermellini hanno esaminato la condotta del danneggiato in relazione alla cosa in custodia, precisando che “*Giova ricordare, al riguardo, che questa Corte, sottponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1. febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche uffiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno*

è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Civ. ord. n° 347 del 13/01/2020).

Ed ancora *"In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia (...) l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cas Civ. n° 4035 del 16/02/2021).*

Pertanto, il profilo dell'esimente del caso fortuito, non attiene ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

In questo quadro, dunque, l'onere della prova in ordine al nesso causale, incombe sull'attore a cui grava di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sul convenuto quello di dar prova del *"caso fortuito"*.

Va ribadito, in ogni caso, che ai fini dell'operatività della norma sopra richiamata dell'art. 2051 Cod. Civ., l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa in possesso, ma dalla cosa in sé, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla *"res"* oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.

Diversamente se l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., perché, in quest'ipotesi, è in capo al danneggiato che sussiste la necessità di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.

Così, per determinare la responsabilità oggettiva del custode sopra richiamata, occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. -, tanto che è necessario, non soltanto che la strada presenti *"(...) un qualche profilo di irregolarità, ma anche che ciò dia luogo a una situazione qualificabile come "insidia" o "trabocchetto"."* (Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005. Ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

RG n. 2130/2022

In tal senso, la S. C. di Cassazione nella sentenza n° 15720 del 18/07/11 ha ribadito che ai fini dell'applicabilità del citato art. 2051 Cod. Civ., si deve tenere in debita considerazione la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada, ravisando la sussistenza del caso fortuito laddove si verificano situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specifica prevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto di tempo strettamente necessario a provvedervi.

Spetta, quindi, al Giudice, ai fini della dichiarazione di responsabilità del custode, valutare non solo l'esistenza o meno della prova del danno e del pericolo occulto, ma anche l'esistenza o meno della causalità giuridica tra la non prevedibilità dell'evento e quella della non visibilità (cfr. Cass. Civ. n° 1216/06), ovvero, guardare concretamente al tipo di pericolosità dell'evento dannoso e, laddove tale evento riguarda una strada, guardare ai caratteri specifici di quel tratto di strada ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr anche Cass. Civ. n° 8229 del 07/04/10; n° 8157 del 03/04/09).

Sul punto va richiamato il principio ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, secondo cui *“La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”* (Cass. Civ. n° 14856 del 13/06/2013. Ma anche in Cass. Civ. n° 8935 del 12/4/2013; n° 18753/2017; n° 11526/2017; n° 7805/2017; n° 22419/17; n° 1677/2016; n° 287/15; n° 9547/2015; n° 1896/2015).

Così, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, come detto, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del “rischio” da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del “caso fortuito”, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come *“fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno”* (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

Proprio partendo da tali principi, i Supremi Giudici di piazza Cavour, hanno affermato che *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili”*

con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (Cass. Civ. n° 6101 del 12/03/2013).

Tale considerazione ed orientamento, consente di qualificare come fortuito, dunque, il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse agevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr Cass. Civ. n° 15042 del 06/06/2008).

I sopra richiamati principi giurisprudenziali, addossano, dunque, al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Pertanto, dal punto di vista sistematico, la suddetta selezione dei rischi va compiuta attraverso una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito e non già attraverso una delimitazione astratta dell'applicabilità dell'art. 2051 Cod. Civ. in relazione al carattere demaniale del bene.

Mentre, infatti, in questo secondo caso ai fini dell'accertamento della responsabilità, il custode è sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa stessa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, applicando il principio elastico della nozione di caso fortuito così come sopra richiamato, ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode per la cosa in custodia, deve guardarsi a come si è prodotto l'agente dannoso, così da considerarsi fortuito, finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore abbia conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

Ebbene, ritornando alla fattispecie in esame, questo Giudicante ritiene che l'attore abbia dato prova del nesso causale tra l'evento lamentato e la buca che ha determinato il danneggiamento della ruota anteriore sx, di cui si chiede il ristoro.

In ordine alla *quantum debeatur*, questo Giudicante, sulla base della documentazione versata in atti, - la perizia di parte, la documentazione fotografica e della fattura di riparazione -, ritiene equo determinarne l'importo complessivo in € 560,00, comprensiva di IVA.

Sulle somme così determinate, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfatto, secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.

Non spettano all'attore le spese dell'espletata relazione di parte in quanto non dimostrate e.

comunque, mezzo di prova in senso proprio, costituendo dunque un atto necessario al processo
Sentenza n. cronol. 2036/2025 del 19/02/2025
 compiuto nell'interesse della parte (cfr. Cass. Civ. n° 17953/05).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, visto il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022 ed indicati in dispositivo in favore degli Avv.ti Vincenzo Melita e Andrea Caudo, ex art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace,
 definitivamente pronunciando,
 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Accoglie** l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di Messina, estromettendolo dal presente giudizio e liquidando in suo favore la somma complessiva di € 200,00 per competenze e onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA che pone a carico esclusivo del convenuto CAS.
- **Rigetta** l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CAS.
- **Dichiara** la responsabilità del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro stradale del 10.12.2021 occorso all'autovettura tg. DS299CA dell'attore, che si liquidano in complessivi € 560,00, comprensiva di IVA, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfatto, determinati secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.
- **Condanna** altresì il convenuto CAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Avv.ti Vincenzo Melita e Andrea Caudo, ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 350,00 di cui € 50,00 per spese ed € 300,00 per onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge, compensando integralmente le spese di giudizio tra le altre parti in giudizio.

Così deciso in Messina il 19.02.2025

Il Giudice di Pace

Dott. Corrado Giardinella

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv Vincenzo Melita iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di MESSINA (CF: MLTVCN80A29F158Y) ,quale difensore

di Farite Filippo (CF: FRTFPP74B07F158E)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- sentenza n. 278-2025 (depositominutasentenzasemplificata.pdf) copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

a:

Consorzio per le Autostrade Siciliane (CF: 01962420830), rappresentato e difeso dall'avv. **Spagnolo Santo** (CF: SPGSNT54B10C356R) trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (nipec)

Consorzio per le Autostrade Siciliane , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC autostradesiciliane@posta-cas.it estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it) in quanto non presente nel registro PP-AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 del d.l. 76/2020

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Giudice di Pace di Messina GI dott. Giardinella Corrado nel procedimento di cui al n. di RG: 2130/2023

Luogo e data: MESSINA , 19/02/2025

F.to digitalmente da
Avv. **Vincenzo Melita**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO - SIN. N. COASS-22-0360 DEL 10.12.21 ,Farite Filippo/ CAS ,Giudice di Pace di Messina ,Sentenza 278/2025,RG 2130/2023 ,Ns. rif. 49128

Mittente: "Per conto di: avv.fortunatagrasso@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 28/02/2025, 18:40

A: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2025 alle ore 18:40:43 (+0100) il messaggio

"Re: POSTA CERTIFICATA: RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO - SIN. N.

COASS-22-0360 DEL 10.12.21 ,Farite Filippo/ CAS ,Giudice di Pace di Messina ,Sentenza

278/2025,RG 2130/2023 ,Ns. rif. 49128" è stato inviato da "avv.fortunatagrasso@pec.giuffre.it"

indirizzato a:

santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec210312.20250228184043.34397.194.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO - SIN. N. COASS-22-0360 DEL 10.12.21 ,Farite Filippo/ CAS ,Giudice di Pace di Messina ,Sentenza 278/2025,RG 2130/2023 ,Ns. rif. 49128

Mittente: avv.fortunatagrasso@pec.giuffre.it

Data: 28/02/2025, 18:40

A: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Egregio Collega,

riscontro la Sua pregiata comunicando che l'importo dovuto dal Suo cliente al Comune di Messina a titolo di spese di giudizio liquidate dal Giudice di Pace nella sentenza n. 278/2025 ammonta complessivamente ad **€ 294,60** di cui:

€ 200,00 per compensi, € 30,00 per spese generali (15%), € 47,60 per CPDEL (23,80%), € 17,00 per IRAP (8,50%).

Preciso che le voci CPDEL e IRAP sono dovute in luogo di IVA e CPA essendosi l'Ente avvalso del mio patrocinio quale avvocato dipendente interno all'Avvocatura Comunale.

L'importo dovuto potrà essere versato mediante bonifico sul C.C. della Tesoreria Comunale IBAN IT89N02008 16511 000300034781 intestato a "Comune di Messina - Ragioneria Generale Ufficio Entrate - Capitolo 511/10" indicando nella causale "Prat. 209/23 Sentenza n. 278/25 del Giudice di Pace di Messina - Rimborso spese legali".

Al momento non so indicarLe il codice bic/swift collegato all'IBAN della Tesoreria Comunale il cui codice sopra riportato dovrebbe essere sufficiente ai fini del bonifico. Se

sarà necessario provvederò a comunicarlo.

Le chiedo cortesemente, una volta effettuato il pagamento, che venga trasmessa copia della ricevuta alla mia pec ovvero alla mail f.grasso@comune.messina.it

Cordialmente,

Avv. Fortunata Grasso

Il 28/02/2025 10:42, Per conto di: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2025 alle ore 10:42:21 (+0100) il messaggio
"RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO - SIN. N.
COASS-22-0360 DEL 10.12.21 ,Farite Filippo/ CAS ,Giudice di Pace di Messina
,Sentenza 278/2025,RG 2130/2023 ,Ns. rif. 49128" è stato inviato da
["santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it"](mailto:santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it)
indirizzato a:
avv.fortunatagrasso@pec.giuffre.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec210312.20250228104221.132318.495.1.11@pec.aruba.it

— Allegati:

daticert.xml	1,0 kB
postacert.eml	9,0 kB

AVV. VINCENZO MELITA
Via Chiesa Dei Marinai n. 29
98121 - Messina
P.I. 03022800837
C.F. MLT VCN 80A29 F158Y

Email: vincenzomelita@hotmail.it
PEC: avv.vincenzomelita@pec.giuffre.it
Telefono: 0902982335
Fax: 0902982335
IBAN: IT60U0200816522000105900039

Preavviso di parcella

SPETT.LE

Sig. Farite Filippo
C.da Principe – Vill. S. Agata
98125 – Messina
C.F. FRTFPP74B07F158E

Messina, 31/03/2025

DESCRIZIONE	COMPETENZE	SPESI
Farite Filippo c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane	€ 345,00	€ 50,00
Giudice di Pace di Messina sentenza n. 278/2025		
TOTALE	€ 345,00	€ 50,00

COMPETENZE € 345,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO CASSA DI PREVIDENZA € 13,80

SPESE DOCUMENTATE ESCLUSE ART. 15 € 50,00

TOTALE € 408,80

OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N. 190/2014 - REGIME FORFETARIO

OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART. 1, COMMI DA 54 A 89

IL COMPENSO NON E' SOGGETTO A RITENUTE D'ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART. 1 COMMA 67

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA SULL'ORIGINALE SU IMPORTI SUPERIORI A 77,47 EURO

Vincenzo Melita

Intestato a

FARITE FILIPPO
SCARFI' RITA

Filiale

VIA MELCHIORRE GIOIA,22 - 20124 - MI


BIC/SWIFT

FIBKITMM

IBAN

IT59Y0329601601000066246227





Cognome **FARITE**
Nome **FILIPPO**
nato il **07/02/1974**
(atto n. 1874/628 P 1 S. A.)
a **MESSINA (ME)**
Citt. di residenza **ITALIANA**
Residenza **MESSINA (ME) - SANTAGATA**
Via **CTR. PRINCIPE CPL. STELLA VEGA**
Stato civile **...**
Professione **...**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,82**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **...**



Firma del titolare **...**
MESSINA **li 22/01/2015**

Impronta del dito
il dito sinistro

RISCOSSI EURO **5,16**

MESSINA **0,26**

IL SINDACO **...**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

